



CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero consorzio della provincia di Trapani

ORDINANZA N. 08 DEL

30 MAR 2017

Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (eternit) abbandonati sul suolo -art.192 D.lgs.n.152 del 3/04/2006- area di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani.(SP33-coordinate GPS 37.9162494-12.8719652).

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza sindacale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Considerato che l'art.192 del suddetto decreto prevede:

- che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Considerato, che l'art.14 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede che gli enti proprietari (e i concessionari delle autostrade) sono tenuti alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi , non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle pertinenze, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Considerato altresì, che la Circolare del 29/07/2008 dell'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente, relativa alle attività delle provincie regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, ulteriori chiarimenti in ordine all'art.160 della legge regionale n.25/1993, ha chiarito che in base al suddetto art.14 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) *"ove non fosse possibile l'individuazione del soggetto cui imporre lo sgombero, le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti nelle strade e autostrade, delle loro pertinenze e/o appartenenze, sono a carico e di competenza diretta degli enti proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità"*;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, n.3256 del 31/05/2012 relativa alla controversa materia sulla competenza a bonificare i siti con rifiuti abbandonati sulla sede ovvero sulle pertinenze stradali, la quale ha stabilito che in base al disposto

dell'art.184, comma 2° del d-Lgs. 152/2006 “ i rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati in strade e aree pubbliche sono urbani” e che in base all'art.188 dello stesso D.Lgs, 152/2006 “l'Ente Proprietario della strada diventa detentore del rifiuto abbandonato sulla stessa da ignoti”, pertanto in base al suddetto art.14 del C. d. S. all'Ente proprietario della strada competono gli oneri per la bonifica;

Vista la sentenza del 12-05-2016 del TAR Sicilia ,sede di Palermo, n.01159/2016-REG.PROV.COLL.-N.00835/2016 REG.RIC.,con la quale detto Tribunale ha rigettato il ricorso dell'ANAS a seguito di ordinanza sindacale di questo Comune ai sensi dell'art.192, comma 3 del D.Lgs, n.152/2006 e ai sensi dell'art.14 del Codice della Strada,in quanto “il parametro soggettivo del dolo o della colpa, va effettuata distinguendo l'ipotesi del proprietario persona fisica, da quella del proprietario persona giuridica, avente il compito istituzionale di gestire le aree di sua proprietà e le relative pertinenze, con correlativi obblighi e responsabilità”, nonché in relazione all'art.14 del codice della strada che prevede l'obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle pertinenze anche in materia di rimozione dei rifiuti che insistono non solo sulla carreggiata, ma anche sulle pertinenze”;

Considerato che con nota 33/63-1-2015 dell'11.03.2016 i Carabinieri di Calatafimi Segesta hanno comunicato a Codesto Libero Consorzio ed a questo Comune di avere sottoposto a sequestro una piccola area oggetto di deposito di eternit, invitando entrambi gli enti a porre in essere quanto di rispettiva competenza;

Visto il verbale del 12/08/2016 da parte della Stazione dei Carabinieri di Calatafimi Segesta, di dissequestro e restituzione dell'area di pertinenza della SP33 individuata alle coordinate GPS 37.9162494 - 12.8719652, con il quale l'Ufficiale di P.G. Mar.Ca.De Rosa Giuseppe ha provveduto al dissequestro di detta area, ove è stato abbandonato materiale pericoloso quale eternit e restituito la stessa all'Ente proprietario “Libero Consorzio Comunale di trapani”rappresentato dai geometri Castiglione Massimo e Mezzapelle Benedetto Filippo e nel contempo ha disposto al suddetto Ente proprietario, così come rappresentato, di provvedere alle operazioni di bonifica dell'area;

Accertato che con nota 33/63-5-2015 del 14.02.2017 da parte della Stazione dei Carabinieri di Calatafimi Segesta, Codesto Libero Consorzio Comunale di Trapani e stato invitato, in qualità di Ente Proprietario, a provvedere entro due mesi alla bonifica dell'area;

Rilevato che gli autori della violazione sono ignoti , mentre la proprietà dell'area è ascrivibile al LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, in quanto di pertinenza delle sede stradale SP33, coordinate GPS 37.9162494 – 12.8719652 ,territorio di Calatafimi Segesta;

Evidenziato che ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)il LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI è competente alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto (eternit) abbandonati sull'area di pertinenza della strada SP33, coordinate GPS 37.9162494 – 12.8719652, in quanto Ente proprietario della stessa;

Considerato che a tutt'oggi il “Libero Consorzio Comunale di Trapani” non ha provveduto alle operazioni di bonifica dell'area, così come disposto con verbale del 12/08/2016 da parte dei Carabinieri di Calatafimi Segesta;

Visto l'art.192 del D. Lgs.03/0472006 n.152 (Codice dell'Ambiente);
Vista la Circolare del 29/07/08 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n.3256 del 3170572012;
Visto l'art.14 del D. Lgs, 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

Per le motivazioni in premessa, essendo ignoti gli autori, al LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI- Via Vito Carrera n.8- Trapani, nella persona del Legale Rappresentante, di provvedere a sue cure e spese, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della presente:

- alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti anche di quelli contenente materiale di amianto (eternit) abbandonati sull'area pertinenziale della SP33, individuata con le coordinate GPS 37.9162494 – 12.8719652;
- al ripristino dello stato dei luoghi;
- di comunicare al Comune di Calatafimi Segesta l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
- ad esercitare una funzione di protezione e custodia dell'area di sua proprietà finalizzata ad evitare che la stessa possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti, per la salvaguardia dell'ambiente e per non incorrere nell'omissione delle cautele ed accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di una efficace custodia;

DISPONE

1.che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno del soggetto obbligato (LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI), competente ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.14 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;

2.che gli agenti e ufficiali della Polizia Municipale sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;

3.che il presente atto è notificato al soggetto interessato a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c.;

4.che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- a) All'Albo Pretorio On Line di questo Comune;
- b) Al Comando di Polizia Municipale di questo Comune;
- c) Al Comando Stazione Carabinieri di Calatafimi Segesta;
- d) Alla Procura della Repubblica di Trapani;
- e) All'Azienda sanitaria Provinciale n.9 – Servizio Igiene Pubblica;

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al tribunale amministrativo regionale- T.A.R. della Sicilia, ai sensi dell'art.21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, o in alternativa
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Regione ai sensi dell'art.9 del D.P.R.24 dicembre 1971, n.1199 e ai sensi dell'art.23 del regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 445.

IL SINDACO
Dott. Vito Sciortino

